

ORIGINALE



## CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



### Deliberazione della Commissione Straordinaria

(adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale)

n. 92 del 21-12-2018

OGGETTO: Gestione anagrafica dei cittadini "senza fissa dimora" – denominazione una via fittizia territorialmente non esistente.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 12,00 in Castelvetro nella Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017, così composta:

		Presente	Assente
Dott. Salvatore CACCAMO	Viceprefetto - Presidente	X	
Dott.ssa Elisa BORBONE	Viceprefetto aggiunto - Componente	X	
Dott.ssa Concetta Maria MUSCA	Funzionario Economico Finanziario - Componente		X

assistita dal Segretario Generale dott.ssa Rosalia DI TRAPANI.

Assume la presidenza Dott. S. CACCAMO

### La Commissione Straordinaria

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

hanno espresso parere FAVOREVOLE

## **PREMESSO CHE**

in ogni Comune, ai sensi dell'art. 1 della Legge 24/12/1954, n. 1128 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente ove registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la propria residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;

in base a quanto stabilito dall'art. 43 del codice civile e dall'art. 1 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 la residenza ed iscrizione anagrafica coincidono con il luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale;

**CONSIDERATO CHE** alcune categorie di cittadini non hanno un legame preferenziale con alcun luogo determinato nel quale riconoscersi in materia abituale (Stabile), persone senza fissa dimora che, per loro natura, difettano dell'elemento tipico dell'accertamento della residenza e dell'abitudine della presenza (art. 4, comma 2, del codice civile);

ai fini dei diritti ed obblighi per chi si trova in queste condizioni (girovaghi, artisti delle imprese viaggianti, barboni, senza tetto, altri) la residenza si considera fissata nel Comune dove ha stabilito il domicilio (art. 2, comma 3, della legge anagrafica), che per il codice civile è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43, comma 1);

**CHE**, al fine di regolamentare in modo puntuale diritti ed obblighi anagrafici per chi si trova nella suddetta condizione di "senza fissa dimora", l'art. 2 comma 3 della legge 24 dicembre 1954 n. 1128, così come sostituito dall'art. 3 comma 39 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", stabilisce che le persone senza fissa dimora si considerano residenti nel comune dove hanno stabilito il proprio domicilio, ossia, ai sensi del codice civile, il luogo in cui esse hanno stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi;

**VISTO CHE** la stessa norma ha previsto altresì:

l'obbligo per le persone senza fissa dimora, al momento della richiesta di iscrizione, di fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio e che in mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita;

che per i nati all'estero si consideri comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo di residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopra indicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'Interno;

il non assoggettamento all'obbligo di iscrizione anagrafica del personale diplomatico e consolare straniero nonché del personale straniero da esso dipendente;

L'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora che i comuni sono tenuti ad alimentare attraverso il sistema telematico di interscambio anagrafico denominato INA-SAIA (D.M. dell'Interno del 6 luglio 2010);

**PRESO ATTO** del contenuto di "Avvertenze, note illustrative e norme AIRE, Metodi e Norme, serie B n. 29 - edizione 92" edite dall'ISTAT, dove viene definita la persona senza fissa dimora "persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, ecc...), per le quali quindi si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l'unico elemento che possa essere considerato, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel Comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura delle sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere la certificazione anagrafica;

**VISTO** il punto 7 delle succitate "Avvertenze" nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare in analogia a quanto viene effettuato durante il censimento della popolazione, per i censiti senzateitto, una via comunale convenzionale ove poter iscrivere e certificare i senza fissa dimora che abbiano eletto domicilio nel comune;

**RITENUTO** di provvedere in conformità alle suddette disposizioni impartite dall'ISTAT, organo di vigilanza ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; ed alle modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;

che, per quanto sopra, ai fini dell'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, in analogia a quanto avviene per le indagini censuarie che prevedono la costituzione di una sezione speciale non territoriale, occorre procedere all'istituzione di una via "territorialmente non esistente"

**RICONOSCIUTA** la obbligatorietà della iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ce ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;

**DARE ATTO** che finora nell'anagrafe di questo comune non risultano finora iscritti persone senza fissa dimora;

**VALUTATA** l'opportunità di intitolare tale via fittizia anticipatamente all'effettivo verificarsi di tali iscrizioni

**RITENUTO**, pertanto per le motivazioni tutte sopra riportate, di individuare una via territorialmente non esistente da ricadere esattamente nel territorio comunale, da denominare con il toponimo "**Via del Viandante**" con un numero progressivo dispari e da far valere per la registrazione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora;

**VISTI**:

la legge anagrafica 24 dicembre 1954 n. 1228 e successive modificazioni;

il regolamento anagrafico D.P.R.30 maggio 1989 n. 223;

la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"

### **DELIBERA**

1) Di prendere atto che la persona che non ha dimora abituale nel Comune – senza fissa dimora – per avere l'iscrizione anagrafica deve eleggere un "domicilio reale" mediante istanza/dichiarazione scritta, indirizzata all'Ufficiale di Anagrafe, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva esistenza del domicilio;

2) Di determinare che nella fattispecie di cui al punto 1) la certificazione anagrafica relativa deve riportare l'indicazione – via e numero civico – del domicilio reale dichiarato;

3) Di prendere atto, altresì, che la persona senza fissa dimora, "impossibilitata" ad eleggere un "domicilio reale", dovrà essere iscritta nella via convenzionale se qui nata, altrimenti verrà segnalata, per competenza, nel Comune di nascita;

4) Di provvedere all'istituzione di un'area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente denominata con il seguente toponimo: **Via del Viandante**;

5) Di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senza tetto sia i senza fissa dimora che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultino nati nel comune, secondo quanto previsto dalla legge 1228/1954, previo accertamento da parte degli organi preposti circa l'effettivo domicilio del richiedente;

6) Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione, per quanto di competenza, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trapani;

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione resa ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

La Commissione Straordinaria

Dott. Salvatore CACCAMO

Dott.ssa Elisa BORBONE

Dott.ssa Concetta Maria MUSCA

Il Segretario Generale

Dott.ssa Rosalia Di Trapani



**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetro, 27-12-2017



IL SEGRETARIO GENERALE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetro, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91

IL SEGRETARIO GENERALE